

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2445

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SPADAZZI, ROMUALDI, AMODIO, BIAGGI FRANCAANTONIO, AMADEI GIUSEPPE, NICOSIA, CANTALUPO, DE LEONARDIS, SAVIO EMANUELA, DANIELE, DE CARO, DE CAPUA, GUERRIERI EMANUELE, SIMONACCI, FRACASSI, DEGLI OCCHI, ALPINO, CHIAROLANZA, BUTTÈ, PREZIOSI OLINDO, TANTALO, TERRANOVA, PALAZZOLO, SORGI, BUFFONE, BALDELLI, ROMANO BRUNO, BIGNARDI, BARBERI SALVATORE, DI LUZIO, SANGALLI, TROMBETTA, CORTESE GUIDO, FERIOLI, SPONZIELLO, ROMANO BARTOLOMEO, DURAND DE LA PENNE, CASALINUOVO, CASSIANI, BADINI CONFALONIERI, MATTARELLI GINO, ROMITA, ALLIATA DI MONTEREALE, CERAVOLO MARIO**

*Presentata il 6 agosto 1960*

**Modifica dell'articolo 33 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dalla relazione presentata dall'Associazione nazionale del personale di concetto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni abbiamo potuto renderci conto delle ragioni che giustificano il generale malcontento dei 4.500 impiegati appartenenti alle carriere di concetto di detta Amministrazione, e della legittimità della loro richiesta di emendare l'articolo 33 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, al fine di fare della norma stessa la base giuridica certa per la realizzazione e la tutela delle legittime aspirazioni della categoria in generale e dei geometri e dei periti industriali in particolare.

L'invocato provvedimento merita ogni vostro efficace e vivo interessamento per le seguenti considerazioni:

1<sup>a</sup>) detto articolo 33 che, nel pensiero del legislatore, avrebbe dovuto fissare prin-

cipi chiari ed inequivocabili per la determinazione successiva e definitiva, mediante apposito decreto ministeriale, delle attribuzioni della carriera di concetto, secondo i diversi ruoli e qualifiche in cui la medesima si articola, è stato invece formulato in maniera così vaga, imprecisa e confusa da rendere praticamente assai arduo, se non addirittura impossibile, il compito della Commissione ministeriale incaricata di dar corpo a quel decreto. Di tale carenza di chiarezza e dei pericoli che ne conseguirono per la categoria si deve essere accorta la stessa Commissione parlamentare che ha approvato in sede deliberante la legge in esame, se, ad approvazione avvenuta, ha sentito il bisogno di raccomandare all'Esecutivo, con un proprio ordine del giorno, l'elaborazione del nuovo decreto delle funzioni « nel rispetto assoluto dei precedenti decreti ministeriali nn. 1812 e 279 ».

Ed invero il primo comma della norma in discorso, concernente le funzioni da attribuire agli impiegati della carriera di concetto di cui alla tabella *F* dell'allegato 1 alla legge n. 119 (amministrativi-contabili), usa termini assai generici e comunque tali da prestarsi a diverse e contrastanti interpretazioni, tanto è vero che a parere della dianzi menzionata Commissione ministeriale talune delle funzioni già attribuite agli amministrativi-contabili da detti decreti, dovrebbero essere loro tolte (come ad esempio la dirigenza di Divisioni e Sezioni di ragioneria e contabili, parlando il primo comma dell'articolo 33 genericamente di dirigenza di Uffici e Reparti contabili, non meglio specificati).

Il comma successivo, poi, tratta promiscuamente delle funzioni da attribuire agli impiegati della carriera di concetto di cui alla tabella *G* (segretari), *H* (periti industriali) ed *I* (geometri), limitandosi inoltre ad indicare le funzioni stesse in quelle di *Collaborazione amministrativa e di carattere contabile e tecnico connesse con i servizi postali e telegrafici*. Non è chi non veda come una siffatta formulazione normativa unifica ciò che invece andava tenuto distinto (cioè le funzioni eminentemente amministrative, quali quelle dei segretari, con quelle eminentemente tecniche, quali quelle dei periti e dei geometri) ed omette del tutto le attribuzioni professionali dei periti e dei geometri nonché le funzioni di dirigenza per i gradi alti delle carriere tecniche.

Pertanto, da siffatta norma nessun principio direttivo esauriente potrà attingere la Commissione ministeriale per l'attribuzione delle funzioni ai vari gradi delle carriere in questione, specie se si tien conto del fatto che nei dianzi richiamati decreti ministeriali è detto dei « Tecnici principali e geometri principali » (per il grado VIII) e dei « Dirigenti tecnici principali » (per il grado VII) in quanto all'epoca dell'emanazione di quei decreti (anni 1940-1942) i servizi tecnici dell'Amministrazione erano ancora in embrione, nessun geometra aveva raggiunto il grado VI e perciò fatto sorgere la conseguente necessità di formulare la qualifica e le funzioni relative al grado, se si tien conto altresì che i decreti in discorso tacciono completamente in merito alle attribuzioni dei Segretari e dei Periti industriali;

2<sup>a</sup>) per i rilievi formulati nella 1<sup>a</sup>), l'articolo 33 della legge n. 119 non realizza, o quanto meno ne impedisce, l'agevole realizzazione per gli impiegati della carriera di concetto dell'Amministrazione delle poste e

delle telecomunicazioni, *i principi direttivi della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, che delegava al Governo l'emanazione delle norme relative al nuovo Stato giuridico degli impiegati civili dello Stato*.

Particolarmente l'articolo 33 non realizza l'imperativo dell'articolo 2, punto 2<sup>o</sup>, della legge-delega, a mente del quale il nuovo statuto avrebbe dovuto prevedere « *la organizzazione dei gradi e qualifiche, con l'adozione del criterio che a ciascun grado o qualifica corrispondono diverse funzioni o responsabilità* ». E ciò perché, specie nel 2<sup>o</sup> comma, non è dato rinvenire alcuna specificazione di tali funzioni o responsabilità, dato che attualmente neanche fra i vari gradi di ciascuna carriera esiste alcuna differenziazione se non quella del coefficiente di stipendio.

Inoltre, nel testo dell'articolo 33 non si ravvisano né norme uguali per casi uguali né disposizioni analoghe per casi analoghi come voluto dall'ordinamento giuridico dello Stato.

Difatti, mentre le funzioni di dirigenza sono state menzionate, sia pure genericamente, (per gli impiegati della tabella *F* (Amministrativi-contabili postelegrafici) e con soddisfacente precisazione, per gli impiegati delle tabelle *D* e *E* dell'allegato 2 (Amministrativi e tecnici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici), non sono state menzionate invece per i segretari, i periti industriali ed i geometri dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, *come se costoro non svolgessero già da tempo anche funzioni di dirigenza e, per quanto concerne i tecnici in particolare, altamente qualificate dal punto di vista professionale*.

Per questi ultimi il fatto si appalesa tanto più inconcepibile in quanto, mentre per l'espletamento dei servizi tecnici della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stati previsti ruoli speciali sia per i periti industriali sia per i geometri (aperti soltanto ai forniti dei relativi titoli professionali) sono state omesse poi per i medesimi anche quelle attribuzioni previste per loro dalla legge sull'Ordinamento delle professioni (regio decreto legge 11 febbraio 1929, n. 274).

Tutto ciò porta fondatamente a concludere che il 2<sup>o</sup> comma dell'articolo 33 non realizza neanche gli altri imperativi dettati dall'articolo 2, punti 16<sup>o</sup> e 17<sup>o</sup> della già citata legge delega, secondo i quali il nuovo stato giuridico degli impiegati avrebbe dovuto contenere tra l'altro « *... norme idonee a garantire ai medesimi la tutela delle loro esigenze di ordine individuale, familiare*

e sociale, nel quadro della più ampia considerazione della loro personalità...» e garantire « comunque agli impiegati la piena valutazione del servizio prestato e la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite ».

I rilevati contrasti con la legge di delega, se non rendono invalida da un punto di vista strettamente giuridico la legge n. 119, la inficiano tuttavia da un punto di vista morale, ripetendo dalla prima la propria occasione e perciò stesso la propria ragion di essere.

È ciò è molto grave anzitutto perché nel caso, non si tratta di una comune norma emendata o integrata da altra norma comune, ma di nuova legge di grandissima importanza nettamente in contrasto con quella che stabilisce, richiamati i principi costituzionali di tutela, i criteri direttivi generali voluti dal potere legislativo; principi e criteri direttivi che formano la base di tutto il nuovo ordinamento della burocrazia dello Stato.

Ciò è anche grave perché non soltanto non sono state sfruttate a vantaggio del personale le particolari possibilità concesse all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dalla legge di delega, in vista del riconosciuto carattere industriale dei propri servizi, ma ne sono state menomate le posizioni giuridiche già acquisite.

Dai motivi esposti nel corso di questa relazione consegue il convincimento che è doveroso accogliere le giuste richieste di questa benemerita categoria che si riassu-

mono, tutto sommato, nel riconoscimento delle funzioni già svolte lodevolmente, previste nei surrichiamati decreti ministeriali nn. 1812 e 279 e suffragate anche dal principio dei diritti acquisiti.

Onorevoli colleghi! Dalle considerazioni fatte emerge evidente la carenza di chiarezza, precisione e coerenza della norma giuridica in questione e la conseguente inderogabile necessità per questo onorevole consesso di modificare e integrare la norma stessa al fine di renderla rispondente ai principi costituzionali ed ai criteri direttivi formulati dal Parlamento nella già richiamata legge di delega e conseguentemente perequare e definire, le funzioni e le qualifiche delle tre carriere relative alle professioni dei ragionieri, dei geometri e dei periti industriali e, per quanto possibile, anche a quelle dei segretari in base a quanto disposto dai più volte menzionati decreti ministeriali nn. 1812 e 279, per i direttori ed ispettori di ragioneria ed alla sopra ricordata raccomandazione parlamentare.

Stante la necessità di mettere la summenzionata Commissione ministeriale delle funzioni nelle condizioni volute per procedere regolarmente alla attribuzione delle funzioni alle carriere in questione ed allo scopo di rendere la indispensabile serenità di lavoro ai circa 4.500 impiegati postelegrafonici interessati, vi preghiamo, onorevoli colleghi, di voler approvare la proposta di legge in discorso con la urgenza che la questione richiede.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

L'articolo 33 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dai seguenti:

ART. 33. (*Attribuzioni della carriera dei Direttori e degli ispettori di ragioneria*). — « Gli impiegati della carriera di cui alla tabella *F* dell'allegato 1 alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, svolgono funzioni che comportano la dirigenza di Divisioni e Sezioni contabili e di ragioneria presso l'Amministrazione centrale e periferica; la dirigenza di Uffici e Reparti contabili; la dirigenza, gestione e controllo di Uffici principali; incarichi di ispezione contabile e di aiuto nella dirigenza di Uffici e Reparti nonché di collaborazione amministrativa contabile ».

ART. 33-bis. (*Attribuzioni della carriera dei direttori e degli ispettori tecnici delle opere civili*). — « Gli impiegati di cui alla tabella *G* (ex I) svolgono funzioni tecniche, nel campo delle opere civili, che comportano la dirigenza di Divisioni, Sezioni e reparti di manutenzione ed ampliamento e di revisione tecnica e contabile presso l'Amministrazione centrale; di Segreterie tecniche dei Servizi tecnici centrali; di Sezioni e Reparti tecnici periferici; incarichi di ispezione tecnico-contabile; la progettazione, direzione, collaudo dei lavori edili, delle opere civili per la posa di impianti telegrafici e telefonici in cavi interrati, i rilievi e la stima di terreni e di fabbricati, nonché di collaborazione tecnico-amministrativa connessa con i servizi tecnici postali e telegrafici ».

ART. 33-ter (*Attribuzioni della carriera dei direttori e degli ispettori tecnici degli impianti industriali*). — « Gli impiegati di cui alla tabella *H* svolgono funzioni tecniche, nel campo industriale, che comportano la dirigenza di Divisioni, Sezioni e Reparti, di manutenzione e ampliamenti, di revisione tecnico-contabile presso l'Amministrazione centrale; di Sezioni e Reparti tecnici negli Uffici periferici; la dirigenza di Uffici e Centri telegrafici e radiotelegrafici, incarichi di ispezione tecnico-contabile; la progettazione, direzione e collaudo dei lavori per le linee aeree telegrafiche e telefoniche, nonché di collaborazione tecnico-amministrativa connessa con i servizi tecnici postali e telegrafici ».

ART. 33-*quater*. (*Attribuzioni della carriera di concetto dei segretari*). — «Gli impiegati di cui alla tabella I (ex *G*) svolgono funzioni che comportano la titolarità delle Segreterie nell'Amministrazione centrale e periferica; la dirigenza e aiuto nella dirigenza, gestione e controllo negli Uffici e Reparti, nonché la collaborazione amministrativa e contabile con i servizi postali e telegrafici».

ART. 33-*quinqüies*. — «Gli impiegati di cui alle tabelle *D* ed *E* dell'allegato II, svolgono funzioni che comportano dirigenza e gestione di uffici interurbani e di uffici tecnici; svolgono altresì funzioni di collaborazione amministrativa e di carattere contabile e tecnico, connesse con i servizi telefonici».

ART. 33-*series*. — «Le funzioni, di cui agli articoli da 33 a 33-*quinqüies* saranno specificate ed assegnate ai diversi ruoli e qualifiche con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni previo parere del Consiglio di amministrazione. Tale decreto è soggetto alla registrazione della Corte dei conti».

ART. 2.

Le tabelle *F*, *G*, *H*, *I*, della legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono sostituite dalle tabelle allegate alla presente legge.

ALLEGATI

TABELLA F

RUOLO ORGANICO DEI DIRETTORI  
ED ISPETTORI DI RAGIONERIA

Coeffi- ciente —	Qualifica —	Numero dei posti —
500	Direttore di Divisione di ragio- neria e contabile ed ispettore superiore di ragioneria. . .	120
402	Direttore di Sezione di ragio- neria e contabile ed ispettore capo di ragioneria . . . .	350
340	Direttore principale ed ispetto- re di ragioneria. . . . .	530
TOTALE . . .		1.000

TABELLA G.

RUOLO ORGANICO DEI DIRETTORI  
ED ISPETTORI TECNICI DELLE OPERE  
CIVILI

Coeffi- ciente —	Qualifica —	Numero dei posti —
500	Direttore di Divisione tecnica di manutenzione e ispettore tecnico superiore . . . . .	9
402	Direttore di Sezione tecnica di manutenzione e ispettore tecnico capo . . . . .	27
340	Direttore tecnico principale e ispettore tecnico. . . . .	53
284	Geometra . . . . .	108
240	Geometra aggiunto . . . . .	128
211	Vice geometra. . . . .	
TOTALE . . .		325

TABELLA H.

RUOLO ORGANICO DEI DIRETTORI ED  
ISPETTORI TECNICI DEGLI IMPIANTI  
INDUSTRIALI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Direttore di Divisione tecnica di manutenzione e ispettore tecnico superiore. . . . .	10
402	Direttore di Sezione tecnica di manutenzione e ispettore tecnico capo. . . . .	30
340	Direttore tecnico principale e ispettore tecnico . . . . .	60
284	Perito . . . . .	121
240	Perito aggiunto . . . . .	149
211	Vice perito . . . . .	
TOTALE . . .		370

TABELLA I.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA  
DI CONCETTO DEI SEGRETARI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Segretario capo . . . . .	20
402	Segretario principale . . . . .	72
340	Primo segretario. . . . .	233
284	Segretario. . . . .	1.150
240	Segretario aggiunto . . . . .	1.575
211	Vice segretario . . . . .	
TOTALE . . .		3.050